

Bruxelles, 19 febbraio 2019  
(OR. en)

6207/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0211(COD)**

---

---

**CODEC 339  
GAF 16  
FIN 119  
UD 44  
AGRI 72  
ENFOCUSTOM 26  
JAI 106  
ENFOPOL 54  
EPPO 6  
CADREFIN 74  
PE 23**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE, ES), ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 43 emendamenti (emendamenti 1-43) alla proposta.

Inoltre, il gruppo politico PPE ha presentato 1 emendamento (emendamento 44) e il gruppo politico EFDD ha presentato 2 emendamenti (emendamenti 45-46).

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 febbraio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-44 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Programma antifrode dell'UE \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),
  - visti l'articolo 325 e l'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2018<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A8-0064/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) È necessario compensare la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri al fine di contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale nonché a un ritardo nella notifica. Ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter) È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come pure del potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), nonché della messa a punto di strategie nazionali antifrode. Nell'ambito di tali attività è necessario elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'Unione (inclusi gli inviti a presentare proposte, la presentazione delle domande, la**

*valutazione, l'attuazione e i pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione.

##### *Emendamento*

(6) Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione, ***fatto salvo un efficace controllo dell'attuazione del programma da parte dei colegislatori.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(7 bis) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale contesto, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che tutela in modo specifico il lato delle spese del bilancio dell'Unione europea.***

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

*Emendamento*

(10) Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. ***I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro.*** Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) I tassi massimi per il cofinanziamento delle sovvenzioni a titolo del programma non dovrebbero superare l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati,***

*definiti nel programma di lavoro, come i casi riguardanti Stati membri esposti ad un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso massimo di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 90 % dei costi ammissibili.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro dovrebbero contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione, un calendario di attuazione orientativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Nell'elaborare il programma di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto delle priorità del Parlamento europeo espresse nel quadro della sua valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma di lavoro dovrebbe essere pubblicato sul sito web della Commissione e trasmesso al Parlamento europeo.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 ter) Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2. Questi*

*possono includere la fornitura di assistenza tecnica speciale per le autorità competenti degli Stati membri, come la fornitura di conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici (TI) efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili possono comprendere anche l'organizzazione una formazione specializzata mirata, seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, conferenze e studi.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale<sup>26</sup> può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall'Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull'acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di

#### *Emendamento*

(13) L'acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale<sup>26</sup> può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall'Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull'acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. ***Inoltre, dovrebbe esserci un chiaro collegamento tra l'impatto delle attrezzature finanziate e la tutela degli***

lavoro *annuali*.

*interessi finanziari dell'Unione*. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni *e la creazione di sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni* nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro.

---

<sup>26</sup> [rif.]

---

<sup>26</sup> [rif.]

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis)** *Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità amministrative e di contrasto degli Stati membri e tra queste e la Commissione, compreso OLAF, nonché altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al fine di garantire una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma sosterrà inoltre la cooperazione in tale settore con la Procura europea (EPPO), quando essa diventerà operativa.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello

(14) È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello

Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e dei candidati **potenziali**, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e dei **paesi potenziali** candidati, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi **abbiano un accordo di associazione o** concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell'Unione.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi che hanno un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 22

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(22) A norma dei punti 22 e 23

(22) A norma dei punti 22 e 23

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>35</sup>, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte **in forza delle** prescrizioni **specifiche** di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno.

---

<sup>35</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>35</sup>, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte **tramite relazioni , segnatamente sulle** prescrizioni **in materia di prestazioni**, di monitoraggio **e di valutazione**, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. **Un valutatore indipendente effettua la valutazione.**

---

<sup>35</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Al fine di **elaborare le disposizioni relative a un quadro di monitoraggio e valutazione del programma**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle

#### *Emendamento*

(23) Al fine di **integrare il presente regolamento**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro. Inoltre, al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **181,207 milioni di** EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **321 314 000 EUR a prezzi 2018 (362 414 000 EUR** a prezzi correnti).

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) **114,207 milioni di** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

#### *Emendamento*

(a) **202 512 000 EUR a prezzi 2018 (228 414 000 a prezzi correnti)** per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) 7 milioni di EUR per l'obiettivo di

#### *Emendamento*

(b) **12 412 000 EUR a prezzi 2018 (14 milioni di EUR a prezzi correnti)** per

cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) **60** milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

##### *Emendamento*

(c) **106 390 000 EUR a prezzi 2018 (120 milioni di EUR a prezzi correnti)** per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di riassegnare i fondi tra gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Se una riassegnazione comporta la modifica del 10 % o più di uno degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riassegnazione sarà effettuata mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14.**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può

##### *Emendamento*

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può

finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. ***Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che riguarda in particolare il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – comma 1 – lettera d – lettera a

##### *Testo della Commissione*

***(a) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici della partecipazione;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all'articolo 238 del regolamento finanziario.

##### *Emendamento*

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni ***in conformità del titolo VIII*** e appalti ***in conformità del titolo VII***, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all'articolo 238 del regolamento finanziario.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Capo II – titolo

*Testo della Commissione*

**SOVVENZIONI**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 7

*Testo della Commissione*

*Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.*

*Emendamento*

*Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma non supera l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

*Testo della Commissione*

**Solo** le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono ammissibili al finanziamento.

*Emendamento*

Le **seguenti** azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono ammissibili al finanziamento:

- (a) fornire conoscenze tecniche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;**
- (b) potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il**

*sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;*

*(c) fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illegali;*

*(d) rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e il monitoraggio delle attività di intelligence;*

*(e) organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull'analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione;*

*(f) finanziare una serie di applicazioni informatiche relative alle dogane utilizzate nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione, istituito per eseguire i compiti affidati a quest'ultima dal regolamento(CE) n. 515/97<sup>1 bis</sup>;*

*(g) finanziare uno strumento di comunicazione elettronica sicura che aiuti gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e che contribuisca alla gestione e all'analisi delle irregolarità;*

*(h) qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2.*

---

<sup>1 bis</sup> *Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla*

*collaborazione tra queste e la  
Commissione per assicurare la corretta  
applicazione delle normative doganale e  
agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Quando l'azione sostenuta prevede  
l'acquisto di attrezzature, la Commissione  
garantisce che l'attrezzatura finanziata  
contribuisca alla tutela degli interessi  
finanziari dell'Unione.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) i soggetti giuridici costituiti a norma  
del diritto dell'Unione o le organizzazioni  
internazionali.

(c) i soggetti giuridici costituiti a norma  
del diritto dell'Unione o le organizzazioni  
internazionali, *quali definiti all'articolo  
156 del regolamento finanziario.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione adotta i programmi di  
lavoro mediante atti delegati in  
conformità dell'articolo 14.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)**

***La Commissione esplora sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni e si adopera affinché vengano evitate duplicazioni nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro.***

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I programmi di lavoro sono pubblicati sul sito web della Commissione e trasmessi al Parlamento europeo, che ne valuterà il contenuto e i risultati nel quadro della valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.***

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per modificare l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, ***e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.***

2. Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per modificare l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma.**

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le valutazioni **si svolgono** con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1. Le valutazioni **sono svolte** con tempestività **da un valutatore indipendente** per alimentare il processo decisionale.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre **quattro** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre **tre** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea.

*Emendamento*

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea **e le pubblica sul proprio sito web.**

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di **elaborare le disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e valutazione** come previsto all'**articolo 11**.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di **adottare i programmi di lavoro** come previsto all'**articolo 10 e di modificare gli indicatori di cui all'allegato II al presente regolamento.**

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10 e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su**

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale.

#### *Emendamento*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la **massima** visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale.

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### *Emendamento*

2. La Commissione conduce **regolarmente** azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Allegato II – comma 2 – punto 1.1 – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) al numero e al tipo di attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Allegato II – comma 2 – punto 1.2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1.2 : **alla percentuale di** Stati membri che beneficiano ogni anno del sostegno del programma;

1.2 : **all'elenco degli** Stati membri che beneficiano ogni anno del programma **e alla rispettiva quota di finanziamento.**

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Allegato II – comma 4 – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) Numero delle segnalazioni di irregolarità.**

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Allegato II – comma 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema d'informazione antifrode.**

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento  
Allegato II – comma 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Numero e tipo di attività relative  
all'assistenza reciproca.*